

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
(Provincia di Grosseto)

VERBALE delle DELIBERAZIONI del CONSIGLIO COMUNALE

Sessione di prima convocazione seduta pubblica

DELIBERA N° 64 del 28/10/2011

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MANIFESTAZIONI RICORRENTI

L'anno Duemilaundici, addì ventotto del mese di Ottobre alle ore 21:00 in

Castiglione della Pescaia nella Sala Consiliare di questo capoluogo, convocato nelle forme prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti i signori:

| Presente: | | Presente: | |
|---------------------|---|---------------------|---|
| FARNETANI GIANCARLO | S | FERRARO MARIO | S |
| LONZI CLAUDIO | N | CIANI GABRIELE | N |
| NAPPI ELENA | S | DE GREGORI FERNANDO | S |
| BARTOLETTI DANIELE | S | MILANI LUCA | S |
| GIOVANNELLI MAURO | S | | |
| MASSETTI WALTER | S | | |
| MUCCIARINI SANDRA | S | | |
| ROTOLONI PIER PAOLO | S | | |
| TAVARELLI FABIO | S | | |

11 Presenti

2 Assenti

E' presente il Sig. Mazzarello Federico in qualità di Assessore Esterno.

Partecipa la Dott. ssa MASSAI MARIA LUISA Segretario generale del Comune.

Assume la Presidenza il consigliere avv. Tavarelli Fabio.

PROPOSTA DI DELIBERA

- Vista la legge regionale 7.2.2005 n. 28, recante "Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti", ed in particolare l'art. 45, così come modificato con L.R.T. 34/2007 che disciplina le attività temporanee di somministrazione di alimenti e bevande;
- Visto il vigente testo dell'art. 45 della L.R.T. n. 28/2005, il quale dispone che "il comune, previa concertazione con le parti sociali interessate, redige il calendario-programma annuale delle manifestazioni ricorrenti caratterizzate dalle attività temporanee di somministrazione di alimenti e bevande, entro il 31 dicembre dell'anno precedente";
- Atteso che il Codice, per la parte relativa agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, è entrato in vigore dal 25 febbraio 2005;
- Visto il Regolamento di attuazione della L.R.T. 28/2005 n. 15/R del 1.4.2009;
- Considerato che anche l'art. 45 essendo ricompreso nella materia di somministrazione di alimenti e bevande compresa nel titolo II, capo VI, costituisce parte della normativa in vigore e soggetta a regolamentazione da parte dell'Amm.ne Com.le;
- Ritenuto opportuno procedere all'approvazione di un regolamento delle manifestazioni relative alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande ricorrenti, che detti le disposizioni sulla base delle quali l'Amm.ne Com.le possa procedere, ogni anno, alla approvazione di un calendario-programma di tali manifestazioni, attraverso il quale verrà autorizzato lo svolgimento delle stesse;
- Ritenuto altresì che l'approvazione di tale regolamento consenta di disciplinare in maniera oggettiva e funzionale la materia di che trattasi, per gli anni futuri, così che oggettivamente sia garantita la trasparenza amministrativa e l'imparzialità nella gestione delle proposte di volta in volta avanzate;
- Visto il verbale redatto a seguito dell'incontro tenutosi il giorno 14.10.2011 con le parti sociali interessate e le associazioni di categoria;
- Visto l'art. 6 della citata legge regionale 28/2005, da ritenersi in vigore dal 25 febbraio 2005 per ciò che riguarda l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nella parte in cui precisa e conferma che *"sono conferite al Comune tutte le funzioni amministrative non riservate alla Regione, alle province o ad altri enti"*;
- Visto il Regolamento C.E. n. 852/2004 e l'attivazione delle relative procedure adottata con delibera di Giunta Comunale n. 25 del 17.02.2006;
- Richiamate inoltre le disposizioni dettate nella propria delibera n. 266 dell'8.8.2005 in materia di somministrazione di bevande alcoliche durante lo svolgimento delle manifestazioni in oggetto;
- Con voti unanimi, favorevoli, resi nei modi di legge e con separata unanime votazione, anche per quanto attiene l'immediata eseguibilità;



DISPOSITIVO

1. di approvare, per tutto quanto esposto in premessa, l'allegato A contenente "Regolamento per la disciplina delle manifestazioni ricorrenti", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto tenuto conto del verbale redatto in occasione dell'incontro di concertazione tenutosi il giorno 14.10.2011 con le parti sociali interessate e le associazioni di categoria;

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la proposta sopra riportata;
- Vista la scheda istruttoria del Responsabile del Procedimento in data 18/10/2011
- Sentiti gli interventi che dopo la redazione del verbale saranno allegati al presente atto;
- Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267;
- Con voti favorevoli n. 11, resi nei modi di legge;

DELIBERA

di adottare e far propria la proposta sopra indicata approvandola integralmente nel testo sopra riportato.

ANNE DELLA PA



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Provincia di Grosseto



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MANIFESTAZIONI RICORRENTI

Art. 1 Finalità

- 1 L'Amministrazione Comunale, in coerenza con i principi statutari e con quanto stabilito nel Regolamento Comunale per i contributi e patrocini all'associazionismo, sostiene le manifestazioni da esso promosse salvaguardando i criteri di equità e sostenibilità delle stesse.
- 2 Con il presente regolamento si prefigge l'obiettivo di disciplinare, in particolare, l'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande.
- 3 In ottemperanza a quanto dettato dall'art. 45, comma 6, della L.R. 7 febbraio 2005 n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione carburanti), previa concertazione con le parti sociali interessate, entro il 31 dicembre di ogni anno, per l'anno successivo, redige il calendario-programma annuale delle manifestazioni ricorrenti caratterizzate da attività temporanea di somministrazione.

Art. 2 Definizione

- 1 Per manifestazioni ricorrenti si intendono le feste e le altre riunioni straordinarie di persone in luogo pubblico o aperto al pubblico, regolarmente autorizzate, connotate da trattenimento e svago, comunque si configurino o siano denominate, purché riconducibili per contenuto a finalità culturali, folcloristiche, di promozione in genere, ovvero benefiche o politiche, religiose, di volontariato e sportive.

Art. 3 Tipologia delle manifestazioni e loro caratteristiche

- 1 Le manifestazioni di cui al precedente articolo si distinguono nelle seguenti tipologie:
 - Tipologia A: ricomprende quelle manifestazioni caratterizzate per attinenza e rappresentatività culturale del prodotto gastronomico tipico, purché prodotto o tradizionalmente utilizzato in una determinata area del Comune, le quali sole possono essere denominate "sagre";
 - Tipologia B: ricomprende quelle manifestazioni caratterizzate esclusivamente o prevalentemente per finalità benefiche, di promozione, culturali, sportive. Per manifestazioni con finalità benefiche si intendono quelle il cui ricavato è destinato in via esclusiva al sostegno di un progetto solidale di uno o più soggetti terzi precedentemente dichiarati.
 - Tipologia C: ricomprende le manifestazioni benefiche, religiose, quelle organizzate dai partiti politici e da organizzazioni sindacali. Per manifestazioni con finalità benefiche si intendono quelle il cui ricavato è destinato in via esclusiva al sostegno di un progetto solidale precedentemente dichiarato e sono organizzate esclusivamente da associazioni con sede nel territorio comunale, il cui scopo sociale è di natura benefica o ONLUS.

- Tipologia D: ricomprende le manifestazioni, organizzate dalle Pro-loco del territorio e patrocinate dall'Amministrazione Comunale, di valorizzazione delle risorse naturali e prodotti del territorio ove è consentita la sola degustazione gratuita dei prodotti legati al tema della manifestazione realizzata.
- 2 Nelle manifestazioni di cui alla tipologia A) la maggioranza della superficie a disposizione è solitamente riservata all'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
 - 3 Nelle manifestazioni di cui alle tipologie B) e C) la superficie a disposizione per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande non può essere superiore a quella destinata alle iniziative culturali, sportive, ricreative con accesso al pubblico di visitatori.
 - 4 Nelle manifestazioni di cui alla tipologia D) la somministrazione è limitata alla sola degustazione gratuita del prodotto.
 - 5 Durante le sopradette manifestazioni possono essere organizzate mostre e mostre/mercato dei cosiddetti prodotti dell'ingegno, hobbistica e usato e di quelli dei produttori dell'agroalimentare, effettuati trattenimenti danzanti, spettacoli e di artisti di strada, nel rispetto delle vigenti normative di sicurezza per i pubblici spettacoli e di quanto stabilito dalle disposizioni normative nonché dai regolamenti comunali in materia.
 - 6 Tutte le attività dovranno essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni, in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, sicurezza nei luoghi di lavoro e di Pubblica Sicurezza e delle disposizioni comunali di riferimento.

Art. 4 Soggetti abilitati

- 1 Ai fini del presente regolamento, si considerano soggetti abilitati all'organizzazione delle manifestazioni di cui al precedente art. 3 - tipologia A) e B) i soggetti di cui al Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) e aventi sede nel territorio comunale da almeno 1 anno.
- 2 Per tutte le tipologie di manifestazioni indicate all'art. 3 i soggetti organizzatori devono utilizzare nell'espletamento della manifestazione personale volontario, che dovrà comunque essere regolarmente assicurato contro gli infortuni.
- 3 Per i soggetti abilitati all'organizzazione delle manifestazioni di cui alle tipologie B) e C) è richiesto esclusivamente il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 13 della L. R. 28/2005. Per i soggetti abilitati all'organizzazione delle manifestazioni di cui alla tipologia A) è richiesto il possesso dei requisiti di cui agli articoli 13 e 14 della L. R. 28/2005 o la designazione di un responsabile in possesso dei medesimi requisiti.

Art. 5 Somministrazione temporanea di alimenti e bevande

- 1 In occasione delle manifestazioni che comportano una riunione straordinaria di persone, l'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande avviene ai sensi dell'art. 48 della Legge Regionale Toscana 28/2005 (attività non soggette ai requisiti comunali).
- 2 I locali e gli spazi adibiti ad attività temporanea di preparazione e somministrazione alimenti e bevande non sono soggetti al rispetto della normativa disciplinante la destinazione d'uso degli immobili, fatte salve le previsioni delle singole norme edilizie e urbanistiche sui limiti dell'attività temporanea.

Art. 6 Adempimenti e requisiti igienico sanitari

- 1 Per la somministrazione di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni temporanee dovranno essere osservate, sotto il profilo igienico sanitario, le procedure di notifica ex

Reg. CE 852/04 e tutte le normative necessarie di ogni grado da esso derivanti, e ad esso conformi.

Art. 7 Adempimenti per la sostenibilità ambientale

- 1 Al fine di ridurre la produzione di rifiuti solidi urbani per la somministrazione di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni temporanee, laddove non sia possibile l'utilizzo di stoviglie in materiale riutilizzabile, si raccomanda l'utilizzo di stoviglie e posaterie "uso e getta" realizzate in materiale biodegradabile.

Art. 8 Validità temporale

- 1 Le dichiarazioni di inizio attività disciplinate dall'art. 45 della L.R. n. 28/2005 relative alle attività temporanee sono valide soltanto per il periodo di svolgimento della manifestazione e per i locali o per le aree a cui si riferiscono e devono essere presentate dal legale rappresentante/Presidente del soggetto organizzatore della manifestazione, nei termini temporali normativamente previsti.

Art. 9 Limitazione alla somministrazione di prodotti

- 1 Nelle manifestazioni di cui all'art. 3, tipologia A) e B), la somministrazione di alimenti e bevande deve privilegiare prodotti gastronomici tipici del territorio e dei luoghi nei quali si svolge la manifestazione, direttamente attinente a quest'ultima, con specifico riferimento alla stagionalità del prodotto stesso e con obbligo di tracciabilità di esso. E' consentito l'uso di due prodotti.
- 2 E' consentito l'inserimento nella totalità del menù, relativamente alle portate principali (antipasto, primo e secondo), di due soli piatti diversi, non costituiti dai prodotti tipici prescelti.
- 3 Gli organizzatori dovranno individuare forme di integrazione con gli imprenditori commerciali e della ristorazione allo scopo di meglio promuovere le iniziative e rafforzare il tessuto socio-economico del territorio.

Art. 10 Istituzione del calendario delle manifestazioni ricorrenti

- 1 Ai sensi dell'art. 45 della L.R.T. n. 28/2005, è istituito il calendario delle manifestazioni ricorrenti caratterizzate da attività temporanea di somministrazione, che viene predisposto annualmente dal competente ufficio comunale previa valutazione, in sede di concertazione con le parti sociali, delle domande presentate dai promotori delle stesse, ed approvato con apposita deliberazione della Giunta Comunale
- 2 Ai fini della formulazione del calendario il territorio comunale è suddiviso in aree omogenee così identificate: il capoluogo e le singole frazioni (che sono Punta Ala, Tirli, Buriano e Vetulonia).
- 3 Per le manifestazioni di cui all'art. 3, tipologia A), qualora l'associazione proponente una manifestazione ne faccia espressa richiesta all'atto di presentazione della proposta, per tale manifestazione non potrà avvenire una duplicazione nel tempo, da parte di altre associazioni, né della denominazione della manifestazione, né dell'utilizzo dei prodotti tipici.

Art. 11 Criteri per l'inserimento nel calendario delle manifestazioni ricorrenti e per il rilascio delle relative autorizzazioni

- 1 L'inserimento nel calendario delle manifestazioni ricorrenti è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

- a la durata massima delle manifestazioni ricorrenti di tipologia A) e B), sia nel Capoluogo che in ognuna delle singole frazioni non potrà essere superiore a:
nove giorni consecutivi nel mese di giugno,
nove giorni consecutivi nel mese di luglio,
sette giorni consecutivi nel mese di agosto,
sei giorni consecutivi per ognuno dei rimanenti mesi dell'anno (quindi nel periodo dal 1 settembre al 31 maggio)
- Dal computo sono esclusi i giorni necessari al montaggio e allo smontaggio delle attrezzature.
- b Le associazioni che realizzano manifestazioni nelle frazioni devono avere la propria sede legale nella frazione in cui organizzano la manifestazione, o, in alternativa, svolgerci la propria attività ed operarvi fattivamente.
- c per quanto attiene alla ^{BENEFICHE e POLITICHE} tipologia C) la durata massima di svolgimento è fissata in 6 giorni all'anno da realizzare con le seguente modalità: è consentita l'effettuazione di una sola manifestazione per ogni mese di durata non superiore a 3 giorni consecutivi. Dal computo dei giorni sono esclusi i giorni necessari al montaggio e smontaggio delle attrezzature.
- d nel caso di manifestazioni di comprovata tradizione e promozione del territorio, l'Amministrazione comunale può disporre, con provvedimento motivato, la deroga dal limite di durata e comunque per un periodo di tempo non superiore a dodici giorni consecutivi; non potrà essere riconosciuta più di una manifestazione con tali caratteristiche.
- e nella stessa area omogenea non è consentita la sovrapposizione di manifestazioni.
- f ogni soggetto promotore di manifestazioni ricorrenti non potrà organizzare più di una manifestazione nello stesso semestre. I semestri sono così individuati: Novembre-Aprile e Maggio-Ottobre. Non è consentita la continuità della manifestazione a cavallo dei due semestri. Nel semestre Novembre-Aprile la priorità è attribuita al soggetto che non ha già programmato una manifestazione nel semestre Maggio-Ottobre.
- g saranno escluse dall'elenco quelle domande riferite a soggetti che nella edizione precedente sono stati sanzionati per il non rispetto delle norme generali e di quelle contenute nel presente regolamento. Ivi compresa la irregolare affissione dei manifesti al di fuori degli spazi consentiti dal regolamento comunale di pubblicità e affissioni. Inoltre verranno escluse le domande riferite a soggetti che, avendo ottenuto l'autorizzazione non hanno svolto la relativa manifestazione.
- h le domande per l'effettuazione di manifestazioni non inserite nel Calendario dovranno essere presentate almeno 60 gg. prima dell'evento e verranno valutate nel rispetto del presente regolamento e previa concertazione.
- i non sono rese possibili manifestazioni con somministrazione temporanea nei periodi di festività natalizie e pasquali e nei primi sei giorni di ciascun semestre (cioè dal 1° al 6 maggio e dal 1° al 6 novembre), ad esclusione di quelle organizzate dall'Amministrazione Comunale.
- l Per qualsiasi tipologia di manifestazione, è posto il divieto di trasferimento del diritto ad effettuare la manifestazione da un soggetto ad altro.

Art. 12 Domande di inserimento nel calendario delle manifestazioni ricorrenti

- 1 Le domande di inserimento nel Calendario delle manifestazioni ricorrenti devono essere presentate al Comune dal legale rappresentante/Presidente della associazione proponente prima dell'avvio della concertazione tra le parti sociali e comunque non oltre il 31 ottobre dell'anno solare precedente.
- 2 In tali istanze devono essere dichiarati:
 - a denominazione, ragione sociale e sede del soggetto organizzatore o promotore dell'iniziativa;
 - b generalità del Presidente dell'organismo promotore o suo legale rappresentante;
 - c luogo di svolgimento e strade occupate dalla manifestazione, periodo e denominazione della stessa;
 - d strutture di servizio quali parcheggi auto, servizi igienici ed altro;
 - e programma di massima della manifestazione e indicazione del/i prodotto/i tipico/i utilizzato/i
 - f generalità e possesso dei requisiti del soggetto titolare per la somministrazione di alimenti e bevande per conto del soggetto organizzatore.
 - g All'istanza dovranno essere allegate copia del modello EAS se dovuto e copia dell'iscrizione al Registro del CONI per le Associazioni Sportive
- 3 Almeno 5 giorni prima dell'avvio della manifestazione con somministrazione di alimenti e bevande l'associazione dovrà presentare al SUAP copia del menù.
- 4 La documentazione di cui alla lettera g) dovrà essere presentata alla prima applicazione del presente Regolamento e, successivamente, solo in caso di variazioni.

Art. 13 Criteri di priorità per domande di l'inserimento nel Calendario delle manifestazioni ricorrenti

- 1 Ai fini dell'inserimento nel Calendario delle manifestazioni ricorrenti, verranno accolte con priorità le richieste relative a manifestazioni che si sono svolte per un maggior numero di anni a partire dal 2006. In caso di parità nel numero di manifestazioni realizzate, sarà attribuita la precedenza all'associazione con maggior anzianità della data di registrazione dell'atto costitutivo.
- 2 Per quanto attiene lo svolgimento delle manifestazioni di cui all'art. 3 tipologia A) che si svolgono nel capoluogo nei mesi di giugno, luglio ed agosto, è mantenuto il principio della rotazione, attuato nelle scorse stagioni fin dal 2006, riservando la rotazione alle tre associazioni che l'hanno sempre effettuato nei tre mesi estivi, e che per continuità, per l'anno 2012 sarà così articolata:
 - 9 giorni consecutivi per il mese di giugno (A.D. Polisportiva)
 - 9 giorni consecutivi per il mese di luglio (Hockey Club)
 - 7 giorni consecutivi per il mese di agosto (G.S. Castiglione)e continuando tale rotazione per i prossimi anni.

Art. 14 Spostamento di luogo e di data

- 1 Lo spostamento di luogo e di data di svolgimento di una manifestazione dopo l'approvazione del calendario potrà essere autorizzato, su istanza motivata del legale rappresentante/Presidente dell'associazione, solo nell'ambito dello stesso mese per il quale era stata proposta e solo per cause di forza maggiore che comportino una comprovata impossibilità di svolgimento della manifestazione e, comunque, nel rispetto delle condizioni di cui al precedente art. 11 punti a), b), d), e), f), g).

Art. 15 Responsabile della manifestazione

- 1 Dovrà essere individuato e comunicato all'Amministrazione Comunale il responsabile della sicurezza della manifestazione, incaricato di vigilare sull'efficienza dei presidi e sull'osservanza delle norme e prescrizioni di esercizio;
- 2 In assenza di detta designazione verrà individuato nel soggetto dichiarante l'inizio di attività di cui all'art. 45 della L.R. n. 28/2005.

Art. 16 Obblighi a carico del Responsabile della manifestazione

- 1 Al responsabile della sicurezza, ovvero il soggetto dichiarante l'inizio di attività, di cui al precedente art. 15, organizzatore, è fatto specifico carico di provvedere all'ottenimento dei prescritti N.O. e/o autorizzazioni, concessioni permessi, altro titolo equipollente o presentazione di qualsiasi atto abilitativo allo svolgimento di tutta le attività comprese nella manifestazione, preliminarmente all'effettuazione della stessa, nonché della corresponsione di tutti i diritti ed oneri di propria competenza.

Art. 17 Sicurezza dei locali di pubblico spettacolo, sicurezza delle attrezzature, quiete pubblica.

- 1 Al responsabile della sicurezza, ovvero il soggetto dichiarante l'inizio di attività, di cui al precedente art. 15, organizzatore, è fatto altresì specifico carico di verificare la rispondenza e la conformità dei luoghi e delle attrezzature a tutte le normative vigenti alla data dello svolgimento della manifestazione, in materia di:
 - a sicurezza dei locali di pubblico spettacolo;
 - b disposizioni sanitarie;
 - c sicurezza pubblica anche in rapporto al tipo di manifestazione e ai flussi di persone verosimilmente prevedibili, con particolare riferimento a titolo esemplificativo agli impianti sia strutturali sia tecnici, alle vie di esodo e alla relativa illuminazione, alla prevenzione incendi e ai dispositivi antincendio, ai depositi di GPL in bombole, salvo eventuali specifiche disposizione dell'eventuale organo deputato alle verifiche preventive;
 - d scarichi dei residui sia alimentari sia fisiologici, i cui scarichi dovranno essere incanalati tramite apposita fognatura;
 - e emissione di suoni e rumori, per cui dovranno essere rispettate le disposizioni e le procedure contenute negli atti regolamentari adottati dal Comune in materia di inquinamento acustico, in attuazione delle disposizioni nazionali e regionali, ivi incluse le possibilità di deroga analogamente a quanto venga eventualmente disposto per i pubblici esercizi.

Art. 18 Norme finali e transitorie

- 1 Il presente regolamento diventa esecutivo ai sensi dell'art. 134 del D. lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione prevista dalla legge ed abroga ogni precedente disposizione comunale in materia.
- 2 Il presente regolamento sarà inserito nella raccolta dei Regolamenti e tenuto a disposizione di tutti gli interessati perché possa esserne presa visione.



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
(Provincia di Grosseto)

PARERI ART. 49 D.LGS 18.8.2000 N. 267
relativi alla proposta di Giunta Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE
MANIFESTAZIONI RICORRENTI

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Eventuali allegati n. _____

li 19/10/011

Il Responsabile del Servizio
(GIANNINI GIORGIA)

Il Responsabile del Procedimento
(Sensarini Luisella)

Il presente atto non comporta aumento di spesa o diminuzione di entrata.

li 19/10/011

Il Responsabile del Servizio
(GIANNINI GIORGIA)

Note:

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
TAVARELLI FABIO



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ssa MASSAI MARIA LUISA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

-----oooOooo-----

In pubblicazione all'Albo Pretorio dal giorno 04/11/2011
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Li 04/11/2011



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ssa MASSAI MARIA LUISA

Ufficio Proponente:

UFFICIO SUAP

- La presente deliberazione
è divenuta esecutiva il 14/11/2011
(pubblicata all' Albo Pretorio
dal 04/11/2011 al 19/11/2011)

Li

IL FUNZIONARIO DELEGATO
